

Oggetto : Sportivi professionisti e addetti agli impianti sportivi. Chiarimenti.

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

A tutte le Imprese dello spettacolo
Agli Enti pubblici e privati che esplicano
attività nel campo dello spettacolo
A tutte le società che intrattengono rapporti
economici con sportivi professionisti
Alle Sedi Compartimentali e Sezioni
Distaccate
LORO SEDI

Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale
LORO SEDI

Circolare n. 20 del 4/6/2002
Protocollo n. 11 /CS

e, p.c.

Allegati: 4

Al Sig. Commissario Straordinario
Ai Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza
per la gestione del Fondo speciale per
calciatori, allenatori di calcio e sportivi
professionisti
Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale
LORO SEDI

Oggetto: Sportivi professionisti e addetti agli impianti sportivi. Chiarimenti.

Sommario Chiarimenti in merito alla iscrivibilità al Fondo speciale sportivi professionisti” relativamente alle squadre di calcio.
Addetti agli impianti sportivi.
Gratuità delle prestazioni

A) SPORTIVI PROFESSIONISTI

Con riferimento all'oggetto, si forniscono i chiarimenti relativi ai quesiti posti dal corpo ispettivo in relazione alla necessità di chiudere i verbali relativi agli accessi già effettuati presso le società sportive di calcio.

Con l'occasione si fornisce di seguito una breve rassegna della normativa relativa al lavoro sportivo, **focalizzata prevalentemente sul gioco del calcio.**

Per quanto riguarda le particolarità relative agli sportivi professionisti che fanno riferimento ad altre federazioni sportive (Ciclismo, Golf, Motociclismo, Pallacanestro, Pugilato), si fa riserva di emanare successiva circolare.

I rapporti tra società sportive e sportivi professionisti sono regolati in modo specifico dalla Legge 23 marzo 1981, n. 91, modificata dalla Legge 586/1996.

1) Definizione di sportivo professionista.

L'articolo 2 (Professionalismo sportivo) reca la definizione di sportivo professionista:

Sono sportivi professionisti:

- gli atleti,
- gli allenatori,
- i direttori tecnico-sportivi,
- i preparatori atletici

che:

- esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso
- con carattere di continuità
- nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI
- che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza **delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.**

Dalle disposizioni statutarie e regolamentari delle singole Federazioni si può desumere la nozione delle quattro figure elencate dalla Legge.

Atleti

In generale per atleta si intende lo sportivo che scambia prestazioni agonistiche con retribuzione, cioè colui, che, nell'ambito di una pratica sportiva agonistica, abbia l'interesse preminente di trarre il proprio sostentamento dall'attività sportiva (la Federazione Italiana Gioco Calcio definisce professionista solo il giocatore che pratica l'attività sportiva come lavoro primario).

Allenatori e preparatori atletici.

Sono generalmente indicati nelle normative federali con la qualifica di tecnici, vale a dire coloro ai quali sono affidati compiti e funzioni di tipo “tecnico-sportivo”.

In particolare l'**allenatore** deve provvedere alla istruzione ed allenamento degli atleti, mentre il **preparatore atletico** è abilitato alla preparazione fisico-atletica degli atleti.

Direttori tecnico-sportivi.

Per il regolamento del settore tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio “i **direttori tecnici** sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria e compete loro collaborare agli indirizzi tecnici di tutte le squadre della società per la quale sono tesserati e di partecipare alla loro attuazione, d’intesa con i tecnici responsabili di ciascuna squadra.”

Il regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi, definisce il **direttore sportivo** come colui che “indipendentemente dalla denominazione, svolge, per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l’assetto organizzativo della Società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori e/o la stipulazione delle cessioni dei contratti, secondo le norme dettate dall’ordinamento della F.I.G.C.”

2) Devono essere iscritti all’ENPALS, nel Fondo speciale sportivi professionisti:

- a) a) I direttori sportivi (per il calcio coloro che sono iscritti nell’elenco speciale dei direttori sportivi, istituito presso la F.I.G.C.)
- b) b) I direttori tecnici
- c) c) Gli atleti delle squadre professionistiche (per il calcio, serie A, serie B, Serie C1, serie C2)
- d) d) Gli allenatori (per il calcio gli allenatori di prima e seconda categoria che allenano squadre professionistiche e non professionistiche)
- e) e) I preparatori atletici

Sempre per quanto riguarda il gioco del calcio, devono inoltre essere assicurati ai fini previdenziali presso l’ENPALS, nel Fondo speciale sportivi professionisti, gli allenatori di base o gli allenatori di terza categoria (ruolo ad esaurimento dal 1.1.1998) che allenano squadre professionistiche, con apposita deroga della Federazione Italiana Gioco Calcio, come meglio precisato nel “Regolamento del Settore Tecnico” della F.I.G.C. (allegato 4).

Dal combinato disposto del comma 1 e comma 4 dell’articolo 31 del predetto regolamento si evince che sono allenatori professionisti solo gli allenatori di prima e

seconda categoria.

Altri tecnici:

Il regolamento del settore tecnico della Lega Nazionale Calcio elenca altri tecnici, inquadrati in appositi ruoli, che hanno rapporti di lavoro con società calcistiche:

- Medici Sociali
- Operatori Sanitari ausiliari (Massaggiatori sportivi, massiofisioterapisti, fisioterapisti, terapisti della riabilitazione)

Le predette figure non rientrano fra quelle per cui la Legge 91/81 prevede l'iscrizione nel Fondo sportivi professionisti.

Gli stessi, se lavoratori **dipendenti** delle Società sportive, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, vanno assicurati all'ENPALS nel Fondo Lavoratori dello spettacolo come "**addetti agli impianti sportivi**".

Il medico sociale, iscritto nell'albo professionale dei medici ed odontoiatri, la cui prestazione si configura come lavoro autonomo professionale deve essere assicurato presso l'ENPAM.

Direttore Generale o altri dirigenti amministrativi.

Trattandosi di dirigenti di impresa industriale, gli stessi vanno assicurati all'INPDAI.

3) Tipologia del rapporto di lavoro fra sportivi professionisti e società sportive.

L'art. 3 della legge n. 91/81 stabilisce che "la prestazione di lavoro a titolo oneroso **dell'atleta** costituisce oggetto di un contratto di lavoro **subordinato**", salvo - ed in tal caso va ritenuta la sussistenza di un contratto di lavoro **autonomo** - ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) attività svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) atleta non contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
- c) prestazione pur continuativa ma non superiore a otto ore settimanali oppure a cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Tali condizioni devono ritenersi non meri indici rivelatori dell'autonomia del rapporto, ma elementi qualificatori esclusivi e vincolanti e pertanto, ove non ricorrano le circostanze suesposte, al rapporto di lavoro con l'atleta professionista deve essere riconosciuta natura

subordinata.

Al riguardo va peraltro sottolineato che la norma in parola trova applicazione limitatamente agli "atleti", i quali costituiscono solo una parte, seppur rilevante, dei professionisti sportivi, e non anche nei confronti degli altri appartenenti alla categoria di prestatori di lavoro in esame (allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici).

Per questi ultimi pertanto, non potendo applicarsi gli specifici criteri suesposti, il giudizio sulla natura subordinata o meno del rapporto dovrà essere formulato sulla base delle modalità concrete di svolgimento del rapporto (vedi allegato 2), fermo restando che, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia autonomo, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, devono essere assicurati ai fini previdenziali presso l'ENPALS, nel Fondo speciale sportivi professionisti, quando ovviamente sussistono gli altri presupposti elencati ai punti precedenti. (vedi allegato 3)

4) Costituzione del rapporto.

La legge sul lavoro sportivo stabilisce che possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata (tale requisito soggettivo, stante il tenore della norma, non dovrebbe rilevare per l'assunzione degli altri sportivi professionisti) (art. 10, L. n. 91/1981).

La costituzione del rapporto di lavoro sportivo non è soggetta alla normativa sul collocamento.

Ed infatti, per espressa previsione normativa, il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta dello sportivo professionista (art. 4, L. n. 91/1981).

Il contratto di lavoro tra lo sportivo professionista e la società deve rivestire, **a pena di nullità, la forma scritta** (vedi allegato 1), deve contenere una clausola specificante l'obbligo dello sportivo di osservare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici e deve essere conforme, fatte salve le clausole di miglior favore, al contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate sulla base dell'accordo stipulato fra loro: eventuali clausole peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Il mancato rispetto della forma scritta implica, stante il rigore della norma, la nullità radicale del contratto, fatti ovviamente salvi gli effetti per tutto il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione.

La società ha l'obbligo di **depositare il contratto** presso la federazione sportiva

nazionale per l'approvazione.

Il controllo delle federazioni sportive deve ritenersi limitato alla sola **regolarità formale** del contratto ed alla sua corrispondenza al modello concordato con i rappresentanti delle due parti contraenti.

L'approvazione da parte della Federazione medesima del contratto stesso che la società datrice di lavoro è tenuta (seppur senza alcun termine prestabilito) a depositare presso gli organi federali, onere al quale può peraltro provvedere anche direttamente il prestatore, **costituisce una "condicio juris"** che condiziona il perfezionamento della fattispecie contrattuale e quindi la produzione degli effetti voluti dalle parti, sicché in sua mancanza è negata qualsiasi efficacia al vincolo contrattuale (vedi allegato 1).

5) Apposizione di un termine al rapporto.

L'art. 4 della legge n. 91/81 sottrae il contratto di lavoro sportivo alla disciplina generale del contratto a termine.

In particolare, la legge in parola (art. 5) stabilisce che le parti possono apporre al rapporto di lavoro sportivo un termine non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. Eventuali termini superiori sono da ritenersi nulli e vengono sostituiti di diritto dal termine massimo.

La normativa speciale prevede inoltre la possibilità di successivi contratti a termine senza le limitazioni stabilite dal D.Lgs. n. 368/2001.

6) Clausola di non concorrenza.

In armonia con l'eliminazione del c.d. vincolo sportivo disposta dagli articoli 6 e 16 della legge sul lavoro sportivo, è stabilito - ex art. 4, comma 6, della stessa legge - il divieto di clausole di non concorrenza, o comunque limitative della libertà professionale dello sportivo, per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso. Il divieto è esteso anche ad eventuali patti successivi alla stipula del contratto.

7) Cessione del contratto.

Stante il disposto dell'art. 5, comma 2, L. n. 91/81, il contratto di lavoro con lo sportivo professionista può essere ceduto, anche prima della scadenza dell'eventuale termine, nel rispetto delle norme generali in materia di cessione di contratti (art. 1406 e ss., cod. civ.) integrate dalle norme fissate dalle federazioni sportive nazionali, purchè vi sia il consenso dell'altra parte.

8) Norme inapplicabili al rapporto di lavoro sportivo

Per espressa previsione normativa (art. 4, comma 8, L. n. 91), ai contratti di lavoro aventi per oggetto prestazione di attività sportiva a titolo oneroso, non trovano applicazione, oltre le norme limitative del licenziamento e a quelle di cui al D.Lgs. n. 368/2001, gli artt. 4 (impianti audiovisivi), 5 (accertamenti sanitari) e 13 (mansioni dei lavoratori) della L. n. 300/1970.

9) Estinzione del rapporto

La legge sul lavoro sportivo esclude dal campo di applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti (L. n. 604/1966 e art. 18, L. n. 300/1970) i rapporti di lavoro con gli sportivi professionisti. Pertanto nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato le parti possono liberamente recedere dal contratto con il solo limite del preavviso, salvo recesso immediato per giusta causa. Nei contratti di lavoro a tempo determinato, viceversa, trova applicazione la normativa codicistica di cui all'art. 2119, secondo la quale le parti possono legittimamente recedere unilateralmente dal rapporto prima del termine esclusivamente in presenza di una giusta causa.

10) Indennità di anzianità.

L'art. 4, L. n. 91/81, demanda alle singole federazioni sportive nazionali la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'art. 2123 cod. civ.

11) Premio di addestramento e formazione tecnica

L'art. 16 della legge sul lavoro sportivo ha abrogato il regime del c.d. "vincolo sportivo" in virtù del quale, pur in presenza di una cessazione degli effetti del contratto, l'atleta restava "legato" alla società. Tuttavia l'art. 6 della legge n. 91/81, allo scopo di mediare tra l'esigenza di libertà contrattuale degli sportivi e quella di ristorazione delle società sportive per i sacrifici economici sopportati nel promuovere la crescita professionale dell'atleta, ha previsto che in caso di primo contratto, le Federazioni sportive nazionali devono stabilire un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società o associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile. Tale premio, inoltre, deve essere reinvestito nel perseguimento di finalità sportive.

12) Stranieri.

Gli sportivi professionisti appartenenti ad uno Stato membro della CE hanno il diritto di circolare liberamente ad esercitare la propria professione nel territorio italiano, instaurando un rapporto di lavoro subordinato secondo le regole ordinarie (art. 48 trattato CEE 25 marzo 1957)

Per gli sportivi extracomunitari che intendano svolgere la loro attività presso società italiane l'ingresso nello Stato è consentito, indipendentemente dal rispetto delle quote annuali di ammissione degli stranieri, previa dichiarazione nominativa di assenso del CONI, su richiesta della società destinataria delle prestazioni sportive (L. 91/81).

La dichiarazione nominativa sostituisce l'autorizzazione al lavoro.

Dichiarazione nominativa, visto di ingresso e permesso di soggiorno, non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro.

13) Arbitrato

La peculiarità del rapporto di lavoro sportivo incide anche sulle modalità di risoluzione delle eventuali controversie. Generalmente, infatti, i regolamenti delle federazioni sportive demandano ad organi interni la cognizione di tali controversie.

La legge sul lavoro sportivo professionistico ha conseguentemente stabilito, all'art. 4, comma 5, che nel contratto di lavoro può essere introdotta una clausola compromissoria per effetto della quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale (v. artt. 4 e 5, L. n. 533/1973).

In tal caso la clausola deve contenere la nomina degli arbitri oppure il loro numero e il modo per nominarli.

14) Adempimenti contributivi

Per effetto dell'art. 9 della L. n. 91/81 a tutti gli sportivi professionisti di cui all'art. 2 (compresi quindi quelli che esercitano la loro attività in forma autonoma) è estesa l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui alla legge n. 366/1973, gestita dall'ENPALS.

Conseguentemente le società sportive che beneficiano dell'attività prestata da detti

lavoratori (subordinati ed autonomi) sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti contributivi in favore del "Fondo speciale" di cui all'art. 2, della citata L. n. 366/1973.

Le società che versano la contribuzione per i lavoratori autonomi, possono esercitare diritto di rivalsa nei confronti dei lavoratori stessi.

Per gli sportivi professionisti stranieri, sia comunitari che extracomunitari, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, si applicano le norme comuni a tutti gli altri lavoratori.

15) Particolari problematiche contributive

Fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile (art. 4, comma 7, Legge 91/1981).

- I contributi versati a tale fondo **non** devono essere assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9 bis del D.L. 103/1991, convertito con modificazioni dalla Legge 166/1991, nei limiti della misura della quota accantonata ai fini del Trattamento di Fine Rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, ovvero la retribuzione dovuta per l'anno diviso 13,5. Si ricorda che la quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Indennità di trasferta.

- In assenza di una definizione legale la giurisprudenza definisce **la trasferta** (o missione) come uno spostamento provvisorio del lavoratore verso un'altra località rispetto a quella in cui normalmente esegue la propria attività (sede contrattuale di lavoro) per fare fronte ad esigenze aziendali transitorie o contingenti (Cassazione 23 aprile 1985, n. 2681).

Considerato che gli sportivi professionisti conoscono a priori, ovvero alla stipula del contratto di lavoro, che l'obbligazione lavorativa verrà assolta nei luoghi previsti dal calendario e nel luogo dove la società ha posto il suo campo di allenamento e, a volte, anche la sede societaria, compensi previsti nei contratti a tale titolo non possono che essere considerati retribuzione a tutti gli effetti e pertanto assoggettati totalmente a contribuzione.

Lo stesso dicasi per compensi corrisposti a titolo di indennità chilometrica.

B) ADDETTI AGLI IMPIANTI SPORTIVI

In sede di accesso ispettivo alle squadre di calcio sono state individuate una serie di figure che sono riconducibili agli addetti agli impianti sportivi, se lavoratori **dipendenti** dalle società di calcio, **sia a tempo indeterminato che a tempo determinato**.

Quanto al lavoro a **tempo determinato** si precisa che l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni per cui tale termine viene apposto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni (D. Lgs. 368/2001).

A titolo di esempio le figure sottoelencate sono iscrivibili all'ENPALS (sempre che ricorra la subordinazione) a condizione che siano **“addetti specificatamente e continuativamente agli impianti sportivi e cioè il personale la cui prestazione è direttamente legata a questi ultimi, tanto che la prestazione stessa sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore di lavoro, se gli impianti venissero meno”** (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Circolare 01 Ottobre 1984, n. 108):

:

- Contabili, cassieri
- Magazzinieri
- Conducenti di automezzi
- Addetti agli ingressi
- hostess
- Addetti al marketing
- Accompagnatore ufficiale
- Allenatori non iscrivibili nel “Fondo speciale sportivi professionisti” (confronta punto 2 della presente circolare)

Per altre figure occorre considerare ulteriori elementi:

- **addetti stampa**, se sono giornalisti professionisti, praticanti, pubblicisti iscritti negli appositi elenchi dell'Albo dei giornalisti devono essere iscritti all'INPGI. Se non sono giornalisti iscritti in uno degli appositi elenchi dell'Albo dei giornalisti e sono lavoratori dipendenti, vanno iscritti all'ENPALS come impiegati addetti agli impianti sportivi.
- **Osservatore delle società per visionare giovani calciatori**: non è uno sportivo professionista in quanto non indicato dalla Legge 91/81 e non è “addetto agli impianti sportivi”, in quanto la sua attività non è legata a questi ultimi.

C) GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI

Poiché il contratto di lavoro è:

- Oneroso (deve esserci una retribuzione che è la naturale controprestazione dell'attività lavorativa - art. 36 Costituzione-)
- Sinallagmatico (le prestazioni sono corrispettive, da un lato esiste la prestazione lavorativa, dall'altro la retribuzione)

il lavoro "gratuito" costituisce una deroga ai caratteri propri del contratto di lavoro.

Il lavoro gratuito è ammissibile solo nel caso in cui sia concretamente rinvenibile uno specifico interesse del lavoratore, quale potrebbe essere uno **stage aziendale**, oppure ragioni di ordine **affettivo o spirituale** (ad esempio il lavoro dei religiosi a favore dell'ordine di appartenenza) o ancora l'attività di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, e cioè **l'attività prestata in modo personale, spontanea e gratuita tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.** (art. 2, comma 1)

Sul punto la giurisprudenza tende a presumere l'esistenza del lavoro subordinato tipico, ovvero a titolo oneroso, con l'applicabilità della relativa disciplina, stabilendo inoltre che la prova della gratuità è a carico di chi afferma la circostanza.

Pertanto, in assenza di documentazione probatoria, la prestazione va assoggettata a contribuzione, applicando il minimale di legge o, se più favorevole, il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Massimo Antichi*)

Allegato 1

-

- CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro - Sentenza 12 ottobre 1999, n. 11462

-

SPORT - CONTRATTO INGAGGIO Rapporti tra società e sportivi professionisti - Contratto di lavoro subordinato a titolo oneroso - Disciplina ex. art. 4 legge n. 91 del 1981 - Approvazione da parte della Federazione sportiva nazionale del contratto - Natura di "condicio juris" - Mancanza - Inefficacia del vincolo contrattuale.

La disposizione dell'art. 4 legge 23 marzo 1981 n. 91 - oltre ad imporre la forma scritta ad substantiam (a pena di nullità) del contratto per la costituzione del rapporto di prestazione

sportiva a titolo oneroso, secondo il contratto tipo predisposto conformemente all'accordo stipulato dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate - prescrive anche (in funzione di controllo) l'approvazione da parte della Federazione medesima del contratto stesso che la società datrice di lavoro è tenuta (seppur senza alcun termine prestabilito) a depositare presso gli organi federali, onere al quale può peraltro provvedere anche direttamente il prestatore. Tale approvazione costituisce una "condicio juris" che condiziona il perfezionamento della fattispecie contrattuale e quindi la produzione degli effetti voluti dalle parti, sicché in sua mancanza è negata qualsiasi efficacia al vincolo contrattuale.

Allegato 2

CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro - Sentenza 28 dicembre 1996, n. 11540

Sport - Contratto ingaggio - Rapporti tra società e sportivi professionisti - Legge n. 91 del 1981 per la qualificazione del rapporto con l'atleta professionista - Elementi della fattispecie contratto di lavoro subordinato ex. art. 3 - Altri lavoratori sportivi - Carattere subordinato - Accertamento di volta in volta - Necessità. lavoro - Lavoro subordinato - Caratteri del rapporto individuale - In genere - Rapporti tra società e sportivi professionisti - Legge n. 91 del 1981 per la qualificazione del rapporto con l'atleta professionista - Elementi della fattispecie contratto di lavoro subordinato ex. art. 3 - Altri lavoratori sportivi - Carattere subordinato - Accertamento di volta in volta - Necessità.

La legge 23 marzo 1981 n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro.

Allegato 3

MINISTERO LAVORO circolare 26 aprile 1985, n. 57
Iscrivibilità all'ENPALS degli istruttori sportivi.

In relazione ai quesiti posti da alcuni Ispettorati circa l'iscrivibilità degli istruttori sportivi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, si ritiene opportuno formulare le precisazioni seguenti.

Come è noto i lavoratori appartenenti alle categorie indicate all'art. 3, 1° comma, del D.Leg.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, se non qualificati lavoratori "dipendenti", come quelli di cui ai punti 20, 21 e 23 del comma stesso, sono soggetti alle assicurazioni gestite dall'ENPALS indipendentemente dal carattere autonomo o subordinato del lavoro da essi svolto.

Come pure è noto, per i lavoratori iscritti all'ENPALS la natura giuridica del rapporto di lavoro non è, peraltro, irrilevante sotto l'aspetto previdenziale in quanto i lavoratori stessi ove prestino la loro opera senza vincolo di subordinazione sono soggetti alle sole assicurazioni sociali gestite dall'ENPALS, mentre se svolgono la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro sono soggetti, oltre che alle assicurazioni predette, anche a quelle per la tbc, disoccupazione e assegni familiari gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Ciò premesso si fa presente che gli istruttori sportivi, siano essi autonomi o subordinati, non possono essere iscritti all'ENPALS come sportivi professionisti ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in quanto ai fini dell'applicazione di questa legge sono considerati sportivi professionisti solamente i lavoratori che - oltre ad esercitare l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI - conseguono, dalle federazioni sportive nazionali, la qualificazione di "atleta" o "allenatore" o "direttore tecnico-sportivo" o "preparatore atletico" come previsto dall'art. 2 della stessa legge n. 91/1981.

Per quanto concerne la possibilità di assicurare gli istruttori sportivi, presso l'ENPALS, quali "addetti agli impianti sportivi", ai sensi dell'art. 3, punto 21, del D.Leg.C.P.S. n. 708/1947, occorre distinguere tra istruttori subordinati e istruttori autonomi.

Ad avviso di questo Ministero solamente i primi possono considerarsi "addetti agli impianti sportivi" in quanto l'intera categoria degli "addetti" stessi non sembra potersi configurare che come categoria di lavoratori subordinati. Mentre infatti, il termine "addetti", nel suo più proprio e comune significato, non sembra riferibile a lavoratori autonomi, la collocazione legislativa della categoria in esame in uno dei gruppi di categorie di lavoratori soggetti all'assicurazione ENPALS in quanto "dipendenti" (punto 21 dell'art. 3, 1° comma, del D.Leg.C.P.S. n. 708/1947) induce a ritenere che il legislatore abbia considerato "gli addetti agli impianti sportivi" come categoria individuabile, ai fini dell'assicurazione all'ENPALS, solo nell'ambito dei dipendenti da società od organismi sportivi.

Si ritiene quindi che il surrichiamato criterio, valido in linea di massima, secondo il quale gli appartenenti alle categorie indicate dall'art. 3 del D.Leg.C.P.S. n. 708, ove non siano qualificati esplicitamente dal legislatore come "dipendenti" sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione all'ENPALS anche se lavoratori autonomi, non possa

essere invocato, nella fattispecie, per sostenere l'assicurabilità, presso l'ENPALS, come "addetti" agli impianti sportivi, di tutti i lavoratori, subordinati o autonomi, che prestino la loro opera (in qualità, per es. di istruttori) presso gli impianti sportivi.

Per quanto sopra, confermando le indicazioni fornite con circolare ministeriale n. 108 del 1° ottobre 1984, si esprime il parere che gli istruttori sportivi siano soggetti all'obbligo dell'iscrizione all'ENPALS, come "addetti agli impianti sportivi", solamente se dipendenti da società od organismi sportivi che gestiscono impianti sportivi e se addetti specificamente e continuativamente a quest'ultimi.

Allegato 4

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

(dal sito www.lega-calcio.it)

Parte I

IL SETTORE TECNICO: ATTRIBUZIONI, STRUTTURA, ORGANIZZAZIONE

Art. 1

Attribuzioni e funzioni

1. 1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C., tenuto anche conto delle esperienze internazionali, assolve le seguenti funzioni nel quadro delle attribuzioni che ad esso sono demandate dallo Statuto:
 - a) a) formazione, istruzione, qualificazione, abilitazione, aggiornamento ed inquadramento dei tecnici autorizzati a svolgere attività nell'ambito della organizzazione federale;
 - b) b) organizzazione di corsi a carattere didattico-divulgativo per giovani calciatori, anche con l'istituzione di appositi centri,
 - c) c) organizzazione di studi e ricerche attraverso l'attività di un'apposita struttura;
 - d) d) organizzazione e coordinamento dell'attività medica nell'ambito federale in attuazione delle norme federali e inquadramento dei medici che operano nelle società di calcio attraverso l'attività di un'apposita Sezione;
 - e) e) esercizio del potere disciplinare nei confronti dei tecnici, nei limiti fissati dal presente Regolamento,
 - f) f) gestione del Centro Tecnico Federale secondo le direttive del Consiglio Federale;
 - g) g) adozione di ogni altra iniziativa volta a realizzare i programmi di istruzione, diffusione e miglioramento della tecnica e della tattica di giuoco del calcio.
- 2) 2) Il Settore Tecnico ha sede in Firenze presso il Centro Tecnico Federale «L. Ridolfi».

Art. 2

Organi e loro attribuzioni

- 1) 1) Il Settore Tecnico è retto dal Presidente Delegato che ne risponde al Presidente Federale ed al Consiglio Federale.
- 2) 2) Il Presidente Delegato del Settore Tecnico è nominato per due stagioni sportive dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.

- 3) 3) La definizione dei principi e criteri tecnici per lo sviluppo dell'attività calcistica spetta al Consiglio Direttivo, che viene nominato dal Consiglio Federale per due stagioni sportive.
- 4) 4) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Delegato al Settore Tecnico ed è formato da altri quindici componenti così nominati dal Consiglio Federale:
 - a) a) sei componenti nominati per riconosciuta specifica professionalità ed esperienze nelle materie attinenti alle funzioni del Settore Tecnico;
 - b) b) tre componenti nominati rispettivamente su designazione uno della Lega Nazionale Professionisti, uno della Lega Professionisti Serie C e uno della Lega Nazionale Dilettanti-
 - c) c) due componenti nominati su designazione uno dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e uno dall'Associazione Italiana Arbitri;
 - d) d) tre componenti nominati su una designazione ciascuna delle Associazioni di Categoria degli Allenatori, dei Calciatori, dei Medici;
 - e) e) dal Commissario Tecnico della Squadra Nazionale A.
- 5) 5) Tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio Federale nomina, sentito il Presidente Delegato al Settore Tecnico, un Vice Presidente e tre membri del Comitato Esecutivo.
- 6) 6) Il Consiglio Direttivo assume le decisioni e le iniziative per l'attuazione delle attribuzioni previste dall'art.1 del presente Regolamento.
- 7) 7) Il Presidente convoca periodicamente il Consiglio Direttivo e ne formula l'ordine del giorno tenendo anche conto delle richieste avanzate dai suoi componenti.
- 8) 8) Su invito del Presidente possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo rappresentanti di altri organi federali o di Associazioni riconosciute dalla F.I.G.C., nonché esperti nelle materie attinenti alle attività del Settore.
- 9) 9) Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri del Consiglio Direttivo.
- 10) 10) Il Comitato Esecutivo ha facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile. Il Comitato Esecutivo esercita inoltre le funzioni disciplinari previste dal presente Regolamento.
- 11) 11) Per particolare ed urgenti motivi il Presidente Delegato può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ai quali, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi

Art. 3

Programmazione

- 1) 1) Per la realizzazione dei fini istituzionali del Settore il Consiglio Direttivo definisce ogni anno il programma di attività con i relativi oneri e lo comunica al Consiglio Federale per l'approvazione. Il Presidente del Settore presenta semestralmente al Presidente della F.I.G.C. una relazione sullo stato dell'attuazione del programma.
- 2) 2) All'impiego delle somme destinate al Settore dalla F.I.G.C. si provvede secondo le prescrizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Art. 4

Organizzazione del Settore

- 1) 1) Il Settore Tecnico per assolvere ai suoi compiti istituzionali è organizzato in:
 - a) a) Uffici di Segreteria;
 - b) b) Centro Studi e Ricerche;
 - c) c) Sezione per la Formazione e l'istruzione Tecnica;
 - d) d) Sezione per lo Sviluppo Tecnico nel Calcio Giovanile e Scolastico;
 - e) e) Sezione Medica.

Art. 5

Uffici di segreteria

- 1) 1) Il Segretario, prescelto tra i dirigenti del C.O.N.I. e della F.I.G.C. in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ed in condizione di dipendenza organica rispetto al Segretario Generale della F.I.G.C., è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Delegato, sentito il Consiglio Direttivo.
- 2) 2) Al Segretario può essere affiancato un Vice Segretario nominato anch'esso dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Delegato, sentito il Consiglio Direttivo.
- 3) 3) Il Segretario dirige gli Uffici di Segreteria e svolge anche le funzioni di Direttore del Centro Tecnico Federale «L. Ridolfi».
- 4) 4) Il Segretario assiste, al fine della redazione dei verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Settore.
- 5) 5) Agli Uffici di Segreteria è demandato il funzionamento amministrativo del Settore Tecnico e del Centro Federale «L. Ridolfi».
- 6) 6) Il personale addetto agli Uffici di Segreteria è composto da personale appartenente agli organici del C.O.N.I. ed iscritto nei ruoli della F.I.G.C. in condizione di dipendenza organica rispetto al Segretario Generale della F.I.G.C. ed al Segretario del Settore Tecnico secondo le leggi e i regolamenti del C.O.N.I.
- 7) 7) Il Settore può inoltre avvalersi di consulenti e collaboratori nominati dal Comitato- Esecutivo su proposta del Presidente Delegato.

Art. 6

Centro Studi e Ricerche

1. 1. Il Centro Studi e Ricerche è preposto alle ricerche di base e specialistiche sul fenomeno calcistico nelle sue componenti tecniche, biomediche, psicologiche, pedagogiche, metodologiche sotto il profilo individuale, di squadra e sociale.
2. 2. Il Centro Studi e Ricerche può fornire alle Sezioni competenti le indicazioni didattiche per la formazione professionale dei tecnici di ogni categoria
3. 3. Realizza programmi di formazione culturale anche attraverso la redazione e la diffusione di specifiche pubblicazioni destinate alle diverse categorie di operatori.
4. 4. Promuove attività storico-documentale.
5. 5. Effettua studi e ricerche sulle materie che gli sono espressamente demandate dal Consiglio Federale.

6. 6. Promuove la realizzazione di convegni e seminari sugli argomenti di cui ai punti precedenti.
7. 7. L'organico del Centro Studi e Ricerche è approvato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente Delegato.

Art. 7

Sezione per la Formazione e l'Istruzione Tecnica

1. 1. La Sezione per la Formazione e l'Istruzione Tecnica cura la formazione professionale a carattere specialistico dei tecnici di ogni ordine e grado mediante la programmazione, la organizzazione e la gestione di corsi per la loro formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento e perfezionamento. Tali corsi, a svolgimento anche periodico, comportano l'obbligo di frequenza.
2. 2. L'organico della Sezione è approvato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente Delegato.

Art. 8

Sezione per lo Sviluppo Tecnico nel Calcio Giovanile e Scolastico

1. 1. La Sezione per lo Sviluppo Tecnico nel Calcio Giovanile e Scolastico definisce, in collaborazione con il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, gli indirizzi tecnici per le attività giovanili in ambito federale, societario e scolastico, anche a mezzo di istruttori federali.
2. 2. La Sezione cura la formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento degli istruttori e degli insegnanti di educazione fisica preposti a tale attività, avvalendosi, ove necessario, delle strutture periferiche del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica.
3. 3. Formula criteri sui programmi e sulle metodologie e indica le attrezzature per ogni tipo di attività nelle fasi didattica, formativa, precompetitiva e competitiva.
4. 4. Cura, d'intesa con il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, il controllo ed il coordinamento tecnico dei Centri Addestramento allo Sport Calcio (C.A.S.) e delle Scuole di Calcio delle quali stabilisce i requisiti per il riconoscimento federale.
5. 5. Cura l'organizzazione dei corsi previsti dall'art.1 lettera b) del presente Regolamento.
6. 6. Formula gli indirizzi tecnico-didattici per la migliore realizzazione del calcio nella scuola.
7. 7. L'organico della Sezione per lo Sviluppo Tecnico nel Calcio Giovanile e Scolastico è approvato dal Comitato Esecutivo su proposta del Presidente Delegato.

Art. 9

Sezione Medica

1. 1. La Sezione Medica assolve compiti di carattere sanitario demandati al Settore dalla F.I.G.C.
2. 2. La Sezione Medica sovrintende a tutta l'organizzazione sanitaria della F.I.G.C., operando in base ad un apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo del Settore ed approvato dal Consiglio Federale. Emanava norme di indirizzo per l'attività dei medici sociali e del personale paramedico in forza presso le società.
3. 3. I responsabili ed i componenti della Sezione Medica sono nominati dal Comitato

Esecutivo su proposta del Presidente Delegato.

Art. 10

Interventi del Settore nell'attività tecnico-agonistica

1. 1. Il Settore definisce le direttive di carattere tecnico alle quali devono uniformarsi le Leghe ed il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica nell'ambito delle loro competenze.
2. 2. Il Settore, avvalendosi di propri tecnici, segue l'attività dei tecnici che operano presso le società allo scopo di verificare l'attuazione dei programmi e degli orientamenti espressi dal Settore stesso.
3. 3. Le Leghe, il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e le società sono tenute ad assicurare al Settore Tecnico ogni forma di collaborazione.
4. 4. Il Settore Tecnico può, in particolare, proporre al Presidente della F.I.G.C., alle Leghe ed al Settore per l'attività Giovanile e Scolastica la modifica o la soppressione di norme di regolamenti di competizioni o di tornei giovanili che siano in contrasto con le direttive di carattere tecnico di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 11

Rapporti con le Leghe e con gli altri Settori

1. 1. Il Settore Tecnico collabora con le Leghe e con il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. nelle attività inerenti le sue attribuzioni e allo scopo può avvalersi di Delegati Tecnici, nominati dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, presso i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, presso i Comitati provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e presso i Comitati Regionali del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché dei tecnici di società e di consulenti.

Art. 12

Tecnici Federali del Settore Tecnico

1. 1. Il Settore Tecnico, per la realizzazione dei suoi programmi, si avvale di Tecnici Federali e di collaboratori assunti dal Presidente della F.I.G.C., sentito il Presidente del Settore.

Parte II

I TECNICI: QUALIFICAZIONE, INQUADRAMENTO E DISCIPLINA

Art. 13

Classificazione dei Tecnici

1. 1. **I Tecnici che il Settore Tecnico qualifica e inquadra, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in:**
 - a) a) Direttori Tecnici;
 - b) b) Allenatori Professionisti di 1^a categoria;
 - c) c) Allenatori Professionisti di 2^a categoria;
 - c1) c1) Allenatori di base
 - d) d) Allenatori Dilettanti di 3^a categoria (ruolo ad esaurimento);

- e) e) Istruttori di Giovani Calciatori (ruolo ad esaurimento);
- f) f) Allenatori di Calcio a Cinque;
- g) g) Preparatori Atletici;
- h) h) Medici Sociali;
- i) i) Operatori Sanitari Ausiliari.

Art. 14

Albo e Ruolo dei Tecnici

1. 1. Il Settore Tecnico provvede annualmente alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo dei Tecnici Professionisti e dei Ruoli ufficiali degli altri Tecnici di cui al precedente art.13.
2. 2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme del presente Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici e nei Ruoli ufficiali sopra indicati.
3. 3. I Tecnici, ancorché iscritti nell'Albo e nei Ruoli Speciali, se non in regola con le condizioni previste per l'appartenenza rispettivamente all'Albo ed ai Ruoli, non possono essere tesserati da parte delle società.
4. 4. Il Settore Tecnico determina annualmente le modalità e le quote di iscrizione all'Albo e ai Ruoli.
5. 5. Ai fini del presente Regolamento, i Tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per scritto e riportato nell'Albo o nel Ruolo.

Art. 15

Cancellazione o sospensione dall'Albo e dai Ruoli dei Tecnici

- 1) 1) I Tecnici di cui all'art. 13 del presente Regolamento:
 - a) a) sono cancellati definitivamente dall'Albo o dal Ruolo al termine della stagione sportiva nel corso della quale compiano il 65° anno di età, ad eccezione dei Direttori Tecnici, dei Massaggiatori e dei Medici;
 - b) b) sono sospesi temporaneamente dall'Albo o dal Ruolo nel caso non siano tesserati o non versino le relative quote di iscrizione per più di tre stagioni sportive consecutive;
 - c) c) sono cancellati definitivamente dall'albo o dal ruolo nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. stessa;
- 2) 2) La delibera di sospensione di cui al comma c) è notificata ai Tecnici interessati, i quali per essere reintegrati devono saldare le quote non versate e, ad eccezione dei massaggiatori e dei medici, devono sostenere con esito positivo un nuovo esame attitudinale.
- 3) 3) E' prevista anche una richiesta di sospensione volontaria nei casi di cui all'art.30.

Art. 16

Compiti dei Tecnici

- 1) 1) I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico devono:
 - a) a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono, tesserati;
 - b) b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori;

- c) c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;
 - d) d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse.
- 2) 2) I Tecnici Federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dal Consiglio Federale.

Art. 17

Direttori Tecnici

- 1) 1) I Direttori Tecnici sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria e compete loro collaborare agli indirizzi tecnici di tutte le squadre della società per la quale sono tesserati e di partecipare alla loro attuazione, d'intesa con i tecnici responsabili di ciascuna squadra.
- 2) 2) La qualifica di Direttore Tecnico è riconosciuta dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) a) per i Tecnici abilitati quali Allenatori Professionisti di 1^a categoria che al compimento del 65° anno di età abbiano svolto almeno quindici anni di attività quale Tecnico Responsabile di prima squadra nel settore professionistico, dei quali almeno cinque presso società della Lega Nazionale Professionisti;
 - b) b) in alternativa al requisito richiesto dalla precedente lettera, aver svolto, a seguito di regolare abilitazione, attività quale Tecnico Responsabile di rappresentative Nazionali A o Under 21 per almeno cinque anni, o Tecnico Responsabile di prima squadra presso società che abbiano partecipato al Campionato di massima Divisione per almeno 5 anni ed aver conseguito in tale attività risultati particolarmente qualificanti in sede nazionale ed internazionale;
 - c) c) relativamente al comma b), per i Tecnici provenienti da Federazioni Estere, possedere un livello di cultura adeguato all'espletamento delle funzioni proprie del ruolo, da accertare con colloquio sostenuto avanti ad una Commissione nominata dal Presidente Delegato;
 - d) d) aver comunque sempre dimostrato una ineccepibile etica professionale;
 - e) e) essere riconosciuto fisicamente idoneo in conformità alla legislazione sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti.
- 3) 3) Le domande per l'abilitazione a Direttore Tecnico devono essere inoltrate, per la valutazione relativa, al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2.
- 4) 4) Per il tesseramento di Direttori Tecnici provenienti da Federazione Estera, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera b), c), d), e) è necessario il parere favorevole del Presidente della F.I.G.C.

Art. 18

Allenatori Professionisti di 1^a categoria

- 1) 1) **Gli Allenatori Professionisti di 1^a categoria** sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria.

- 2) 2) L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1^a categoria si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, al Corso Centrale organizzato presso il Centro Tecnico Federale.
- 3) 3) Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 1^a categoria un'anzianità di almeno un anno di iscrizione all'Albo degli Allenatori Professionisti di 2^a categoria.
- 4) 4) I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato. Costituisce titolo particolare per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della Squadra Nazionale A.
- 5) 5) Gli Allenatori Professionisti di 1^a categoria in possesso dei requisiti previsti dall'art.17 del presente Regolamento possono chiedere al Settore Tecnico di essere inquadrati nell'Albo con la qualifica di Direttore Tecnico.

Art. 19

Allenatori Professionisti di 2^a categoria

1. 1. **Gli Allenatori Professionisti di 2^a categoria** sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, nonché di squadre giovanili di società della Lega Nazionale Professionisti.
2. 2. Gli Allenatori Professionisti di 2^a categoria possono altresì svolgere mansioni di allenatore «in seconda» di squadre e di società della Lega Nazionale Professionisti.
3. 3. L'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2^a categoria si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, al Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico.
4. 4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di 2^a categoria un'anzianità di almeno due anni di iscrizione al Ruolo degli Allenatori di base o degli Allenatori Dilettanti di 3^a categoria.
5. 5. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato. Costituisce titolo particolare per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della Squadra Nazionale A.

Art. 20

Allenatori Dilettanti di 3^a categoria

1. 1. Gli Allenatori Dilettanti di 3^a categoria sono abilitati alla conduzione di squadre di società di Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società di ogni categoria.
2. 2. Il ruolo degli Allenatori Dilettanti di 3^a categoria è ad esaurimento a partire dal 1/1/1998.
3. 3. La richiesta di partecipazione ai Corsi Centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato Regionale della Lega Dilettanti territorialmente competente.
4. 4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso,

le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato. Costituisce titolo particolare per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della Squadra Nazionale A.

Art. 21

Istruttori di Giovani Calciatori

1. 1. Gli Istruttori di Giovani Calciatori sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, alla Lega Professionisti di Serie C, alla Lega Nazionale Dilettanti, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e ad operare nei Centri di Avviamento alla Sport e nelle Scuole di Calcio.
2. 2. Il ruolo degli Istruttori di Giovani Calciatori è ad esaurimento a partire dal 1/1/1998.
3. 3. La richiesta di partecipazione a tali corsi a carattere regionale o provinciale deve essere inoltrata al Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica territorialmente competente.
4. 4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in Bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato.
5. 5. Possono altresì acquisire, a domanda, la qualifica di istruttori di Giovani Calciatori coloro che, in possesso del titolo di Allenatore Dilettante di 3^a Categoria, partecipano con esito positivo ad un corso integrativo di specializzazione organizzato dal Settore Tecnico per il tramite delle strutture periferiche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Art. 22

Allenatori di Base.

1. 1. **Gli Allenatori di Base** sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di **squadre giovanili di Società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti**, alla Lega Professionisti di Serie C, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e ad operare nei centri di Avviamento allo Sport e nelle Scuole di Calcio.
2. 2. L'abilitazione ad Allenatori di Base si consegue frequentando, con esito positivo, corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle strutture periferiche **della Lega Nazionale Dilettanti** in modo coordinato con le strutture periferiche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
3. 3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti territorialmente competente e per conoscenza al Comitato Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
4. 4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di

concorso predisposto dal Presidente Delegato. Costituisce titolo particolare per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della Squadra Nazionale A.

5. 5. Possono acquisire, a domanda, la qualifica di Allenatore di Base coloro che, in possesso del titolo di Allenatore di 3^a Categoria, partecipano con esito positivo ad un Corso integrativo organizzato dal Settore Tecnico centralmente o per il tramite delle strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, che completerà il programma degli studi previsto per il conseguimento del diploma di Allenatore di Base.
6. 6. Possono acquisire, a domanda, la qualifica di Allenatore di Base coloro che, in possesso del titolo di Istruttore di Giovani Calciatori, partecipano con esito positivo ad un corso integrativo organizzato dal Settore Tecnico per il tramite delle strutture periferiche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, d'intesa con la Lega Nazionale Dilettanti, che completerà il programma degli studi previsto per il conseguimento del diploma di Allenatore di Base.
7. 7. Per l'ammissione ai Corsi integrativi previsti ai punti 5 e 6, i criteri di valutazione delle domande, la durata, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato.
8. 8. Tutti gli Allenatori già iscritti nei ruoli del Settore Tecnico con entrambe le qualifiche di Istruttore di Giovani Calciatori e di Allenatore Dilettante di 3^a Categoria assumeranno la qualifica di Allenatore di Base.

Art. 23

Allenatori di Calcio a Cinque

1. 1. **Gli Allenatori di Calcio a Cinque** sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di calcio a cinque.
2. 2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici. I corsi centrali sono organizzati direttamente dal Settore Tecnico, sono demandati per l'attuazione **alle strutture periferiche della Lega Nazionale Dilettanti**.
3. 3. La richiesta di partecipazione ai corsi centrali deve essere inoltrata al Settore Tecnico, quella per partecipare ai corsi periferici deve essere inoltrata al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti territorialmente competente.
4. 4. I requisiti per l'ammissione, i criteri per la valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato.
5. 5. Gli Allenatori di Calcio a Cinque devono permanere nel ruolo per almeno tre anni.

Art. 24

Preparatori Atletici

1. 1. **I Preparatori Atletici** sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori delle società di calcio di ogni categoria.
2. 2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ad un Corso

Centrale organizzato dal Settore Tecnico.

3. 3. Sono ammessi al Corso coloro che sono in possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F.
4. 4. I criteri di valutazione, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente Delegato.

Art. 25

Medici Sociali

1. 1. Sono iscritti nel **ruolo dei Medici Sociali** gli appartenenti all'Ordine dei Medici che presentano regolare domanda al Settore Tecnico.
2. 2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel ruolo apposito.
3. 3. Per il tesseramento dei Medici Sociali addetti alla prima squadra delle società professionistiche è richiesto, oltre a quanto previsto ai punti 1. e 2., la specializzazione in Medicina dello Sport.
4. 4. Per il tesseramento dei Medici Sociali addetti a tutte le altre squadre, oltre all'iscrizione al ruolo, viene raccomandata preferibilmente l'iscrizione alla F.M.S.I.
5. 5. Il medico sociale responsabile sanitario delle società professionistiche deve possedere la specializzazione in medicina dello sport e viene iscritto in un elenco presso la Sezione medica, ai sensi dell'art.6 del Decreto del Ministro della Sanità 13 marzo 1995

Art. 26

Massaggiatori

1. 1. Possono essere iscritti nel **ruolo degli Operatori Sanitari Ausiliari** coloro che siano in possesso di uno dei seguenti Diplomi, rilasciati ai sensi di legge:
 - a) a) Massaggiatore Sportivo;
 - b) b) Massofisioterapista;
 - c) c) Fisioterapista;
 - d) d) terapeuta della Riabilitazione.
- 2) 2) Gli Operatori Sanitari Ausiliari sopra indicati, per essere iscritti nel ruolo apposito, devono presentare domanda al Settore Tecnico corredata dalla seguente documentazione:
 - a) a) copia autenticata del diploma;
 - b) b) certificato di idoneità fisica;
 - c) c) certificato penale;
 - d) d) certificazione dei carichi pendenti;
 - e) e) due fotografie formato tessera.
- 3) 3) Gli Operatori Sanitari Ausiliari iscritti nell'apposito ruolo sono tenuti alla frequenza di specifici corsi di aggiornamento indetti dal Settore Tecnico.

Art. 27

Tecnici italiani all'estero

- 1) 1) I Tecnici iscritti all'Albo o nei Ruoli che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a notificare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico entro trenta giorni.
- 2) 2) Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere Tecnici tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico.
- 3) 3) I tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero.
- 4) 4) I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera non sono esentati dall'obbligo di cui *all'art. 14* ed *all'art. 15 comma 1*, lettera a), c), d) e comma 2.
- 5) 5) Gli allenatori provenienti da Federazioni estere, per poter essere tesserati da una società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere.
- 6) 6) Le società che intendono avvalersi di un allenatore proveniente da Federazione estera devono richiedere il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al diploma di allenatore conseguito presso la Federazione estera e all'attività svolta come allenatore
- 7) 7) Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso dell'allenatore ad una delle seguenti qualifiche:
 - a) a) Allenatore professionista di 1^a Categoria;
 - b) b) allenatore professionista di 2^a Categoria;
 - c) c) allenatore dilettante di 3^a Categoria;Esperate le procedure, il Settore Tecnico iscriverà l'allenatore nell'Elenco Speciale e lo tessererà per la società richiedente.

Art. 28

Tesseramento

1. 1. Il tesseramento dei Tecnici della F.I.G.C. iscritti all'Albo ed ai Ruoli viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C.
2. 2. Le società devono inviare al Settore Tecnico, contestualmente alla richiesta di tesseramento, per i tecnici professionisti quanto previsto dall'art.7 della legge n. 91/1981 e per gli altri una dichiarazione che certifichi l'idoneità fisica-atletica.

Art. 29

Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento

1. 1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale o periferica, incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con obbligo di frequenza:
 - a) a) per gli Allenatori Professionisti di la categoria e per Direttori Tecnici;
 - b) b) per gli Allenatori Professionisti di 2a categoria.
- 2) 2) I Tecnici Professionisti responsabili della guida delle prime squadre di società della Lega Nazionale Professionisti debbono, inoltre, partecipare agli incontri di

aggiornamento organizzati dal Settore Tecnico.

- 3) 3) Il Settore Tecnico, inoltre, indice ed organizza incontri e seminari di aggiornamento per le altre categorie di Tecnici.
- 4) 4) Le assenze ingiustificate agli incontri e seminari comportano l'adozione di sanzioni disciplinari.

Art. 30

Sospensione volontaria

- 1) 1) I Tecnici che intendono espletare attività di altra natura inerente al calcio devono presentare domanda di sospensione all'Albo e nei Ruoli, precisando la natura di tale attività.
- 2) 2) I Tecnici che abbiano ottenuto dal Settore Tecnico la sospensione non possono svolgere mansioni di Allenatore o di Direttore Tecnico. La sospensione cessa nel momento in cui vengono meno i motivi per i quali era stata richiesta.
- 3) 3) Sono perseguibili disciplinarmente i Tecnici che espletano attività di altra natura inerente al calcio senza avere chiesto ed ottenuto la sospensione. La nuova attività non consente l'ammissione in campo a tale titolo.
- 4) 4) Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipazione agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dall'obbligo di cui all'art.14.

Art. 31

Attività dei Tecnici quali calciatori

- 1. 1. Il possesso della tessera di Allenatore di Base o di Allenatore di 3^a Categoria o di Istruttore di Giovani Calciatori o di Allenatore di Calcio a Cinque non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore ed alla partecipazione a gare.**
2. 2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.
3. 3. L'Allenatore di Base, l'Allenatore di 3^a Categoria e l'Istruttore di Giovani Calciatori o l'Allenatore di Calcio a Cinque, tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
- 4. 4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Tecnici Professionisti.**

Art. 32

Norme di comportamento

1. 1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le altre norme federali.
2. 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e debbono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta ai principi della deontologia professionale.
3. 3. In caso di violazione delle norme di comportamento, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti, nei limiti e secondo le modalità di cui

all'art.33 del presente Regolamento, i provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 33

Disciplina dei Tecnici

1. 1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi disciplinari nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti l'attività agonistica.
2. 2. Per tutte le altre infrazioni e, in particolare, per le violazioni di cui all'art. 35 del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti alla giurisdizione del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.
3. 3. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Comitato Esecutivo, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato il quale, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della contestazione, può presentare le proprie controdeduzioni. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso al Presidente della F.I.G.C. entro trenta giorni dalla comunicazione.
4. 4. Nel caso in cui nel corso del giudizio emergano responsabilità di società, copia degli atti viene trasmessa alla Lega o al Comitato di appartenenza per i necessari deferimenti e ne viene data comunicazione al Presidente della F.I.G.C.
5. 5. Le Leghe ed i Comitati comunicano al Settore Tecnico i provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva a carico dei Tecnici tesserati per società e, nel caso previsto dal precedente comma, i provvedimenti a carico delle società.

Art. 34

Obblighi e deroghe

- 1) 1) L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:
 - A) A) Serie «A» e «B»:
 - Aa) Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria che ne assume l'effettiva responsabilità;
 - Ab) Ab) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro Allenatore Professionista di 1a categoria ovvero un Allenatore Professionista di 2a categoria che assume la qualifica di Allenatore «in seconda». Al Direttore Tecnico invece deve essere affiancato obbligatoriamente un Allenatore Professionista di la categoria;
 - Ac) Ac) il Consiglio Direttivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori Professionisti di 2a categoria che abbiano guidato le loro squadre alla promozione dalla Serie «C1 » alla Serie «B». La deroga è concessa con efficacia limitata al periodo in cui l'allenatore guida effettivamente, senza soluzione di continuità, la prima squadra della società nei Campionati della Lega Nazionale Professionisti. Il Consiglio Direttivo può altresì concedere deroga ad alienare la prima squadra di società aderente alla Lega Nazionale Professionisti diversa da quella che ha conseguito la promozione, qualora l'allenatore sia stato ammesso al corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di la categoria. In tale ultimo caso, la deroga ha efficacia per una stagione sportiva e può essere

rinnovata per una seconda stagione sportiva nel caso di riconosciuta idoneità al proseguimento del corso abilitativo.

- Ad) Ad) il Consiglio Direttivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui al comma 1 per gli Allenatori Professionisti di 2a categoria che, al termine del primo anno di corso per l'abilitazione ad Allenatore Professionista di la categoria, siano stati riconosciuti idonei al proseguimento del corso stesso. La deroga è concessa con efficacia limitata ad una stagione sportiva;
 - Ae) Ae) gli Allenatori Professionisti di 2a categoria che, per effetto della deroga ottenuta, alienino per cinque anni consecutivi la prima squadra di una società che milita nella Lega Nazionale Professionisti, vengono abilitati ad ogni effetto Allenatori Professionisti di la categoria previo colloquio da sostenere con esito positivo, davanti ad apposita Commissione del Settore Tecnico;
 - Af) Af) in caso di licenziamento dell'Allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore Professionista di la categoria o Direttore Tecnico;
 - Ag) Ag) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa, la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore Professionista di 2a categoria. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'Allenatore autorizzato;
 - Ah) Ah) in caso di malattia dell'Allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, il Consiglio Direttivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;
 - Ai) Ai) in caso di squalifica dell'Allenatore responsabile della prima squadra il Consiglio Direttivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.
- B) B) Serie «C1» e «C2»:
- Ba) Ba) la prima squadra delle società della Lega Professionisti Serie C deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore Professionista di 1a categoria o ad un Allenatore Professionista di 2a categoria che ne assume la responsabilità tecnica;
 - Bb) Bb) all'Allenatore responsabile deve essere affiancato un altro Allenatore di 1^a di 2^a, di Base o di 3^a categoria che è definito allenatore «in seconda»;
 - Bc) Bc) il Consiglio Direttivo può concedere deroghe alle disposizioni di cui al comma precedente soltanto per gli Allenatori di Base o Allenatori di 3^a Categoria che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in C2 dal Campionato Nazionale Dilettanti. La deroga è concessa con efficacia limitata al periodo in cui l'allenatore guida effettivamente, senza soluzione di continuità, la prima squadra della società nel Campionato di C2 o di C1, in caso di ulteriore promozione;**

- Bd) Bd) in caso di licenziamento dell'Allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad un Direttore Tecnico o ad altro Allenatore Professionista di 1^a categoria o di 2^a categoria;
- Be) Be) la società, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa, la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore di Base o Allenatore di 3^a Categoria, con esclusione di ogni altra deroga;
- Bf) Bf) l'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega Professionisti Serie C, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'Allenatore autorizzato;
- Bg) Bg) in caso di malattia dell'Allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Consiglio Direttivo può autorizzare la società ad utilizzare, sino a che l'impedimento non sia rimosso, altro allenatore, anche se di Base o di 3^a Categoria, purché tesserato dall'inizio della stagione stessa;**
- Bh) Bh) è di competenza del Consiglio Direttivo ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;
- Bi) Bi) in caso di squalifica dell'Allenatore responsabile della prima squadra, il Consiglio Direttivo può autorizzare un altro Tecnico Professionista tesserato per la stessa società a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.
- C) C) Campionato Nazionale Dilettanti; di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque; di Eccellenza Regionale; di Promozione; di Prima e di Seconda Categoria:
- Ca) Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1^a, di 2^a, di Base o di 3^a Categoria e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque;
- Cb) Cb) in caso di esonero dell'Allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato;
- Cc) Cc) i Comitati della Lega Nazionale Dilettanti segnalano al Settore Tecnico eventuali violazioni alla presente disposizione per i provvedimenti di cui agli artt. 33 e 35 del presente Regolamento.
- D) D) Attività giovanile delle società:
- Da) Da) il Comitato Esecutivo del Settore, sentite le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, può determinare obblighi e formalità per l'affidamento della responsabilità tecnica dell'attività giovanile presso la società;
- Db) Db) le squadre delle società di A, B e C1 che partecipano ai Campionati della categoria «Primavera» o corrispondente devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore Professionista.**

1. 1. I Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dall'Accordo Collettivo con gli Allenatori Professionisti, nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27.
2. 2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.
3. 3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.
4. 4. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Consiglio Direttivo.
5. 5. Gli iscritti all'Albo dei Tecnici o ai Ruoli non possono svolgere attività giornalistica inerente al calcio, neppure in qualità di collaboratori, se non preventivamente autorizzati dal Settore Tecnico o se non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art.30.
6. 6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari.
7. 7. In caso di accertata violazione del divieto di cui al precedente comma 4, il Comitato Esecutivo revoca l'autorizzazione concessa ai sensi dell'art.66, comma 1, lett. c) N.O.I.F.

Parte III
NORME RELATIVE ALL'ATTIVITA DELLA SEZIONE MEDICA

Art. 36
Funzioni

La Sezione sovrintende a tutta l'organizzazione sanitaria della F.I.G.C. secondo quanto disposto dalle norme dello Statuto Federale, dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dai Regolamenti dei Settori e delle Leghe.

La Sezione è espressione diretta del Settore e come tale opera in stretto collegamento con le altre Sezioni e coi Centro Studi e Ricerche.

Alla Sezione è preposto un responsabile il quale risponde direttamente al Presidente Delegato.

Art. 37
Tutela sanitaria tesserati professionisti

In applicazione del disposto di cui all'art.4, secondo comma, del D.M. 13 marzo 1995, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, i medici sociali responsabili sanitari delle singole società debbono inviare, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria in originale dell'atleta stesso al "medico federale" presso la Sezione Medica

Art. 38

Tutela sanitaria dei tesserati che praticano attività agonistica

L'accertamento dell'idoneità specifica - cui devono sottoporsi coloro che intendono praticare attività agonistica - è demandato, in attuazione del decreto del Ministero della Sanità 18 febbraio 1982, in modo esclusivo alle strutture sanitarie pubbliche o a centri con queste convenzionati.

La Sezione potrà svolgere azione conoscitiva e di impulso, oltreché didattica nei confronti delle società e dei tesserati al fine di un puntuale adempimento delle prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 39

Tutela sanitaria dei tesserati che praticano attività non agonistica

In ottemperanza al decreto del Ministero della Sanità 28 febbraio 1983, l'accertamento dello stato di buona salute dei tesserati che praticano attività non agonistica è demandato, con periodicità annuale, ai medici di medicina generale o a medici specialisti pediatri di libera scelta.

La Sezione potrà svolgere azione didattica, conoscitiva e di impulso nei confronti delle società e dei tesserati al fine di un migliore assolvimento degli adempimenti di cui al primo comma.

Art. 40

Schedario tesserati inidonei

La Sezione, ricevuta la comunicazione di inidoneità di cui all'art.43, comma 5, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., provvede alla istituzione ed aggiornamento di un apposito schedario dei tesserati non idonei.

Lo schedario ha finalità conoscitive, epidemiologiche e scientifiche e delle sue risultanze viene informata la Segreteria Federale della F.I.G.C.

Ai fini dell'aggiornamento dello schedario, le società sono tenute a comunicare la eventuale cessazione dello stato di inidoneità del tesserato alla Sezione.

Art. 41

Compiti di assistenza alle squadre Nazionali di Lega e di Settore

La Sezione, su richiesta dei medici responsabili, svolge il compito di valutazione e di assistenza agli atleti ed ai tecnici componenti le diverse rappresentative nazionali, di Lega e di Settore.

Art. 42

Commissione medici responsabili squadre nazionali

I medici responsabili delle diverse rappresentative nazionali e di Lega fanno parte di una Commissione, coordinata dal responsabile della Nazionale Maggiore, con compiti di coordinamento e programmazione dell'attività di intervento valutativo, assistenziale, di ricerca e didattico secondo indirizzi concordati con il Presidente Federale.

Art. 43

Norme di indirizzo per l'attività dei medici sociali

La Sezione esprime indirizzi di origine igienico - sanitario e organizza seminari di aggiornamento sulle principali problematiche di medicina dello sport applicata al calcio. La Sezione fornisce informazioni sulla evoluzione della normativa antidoping dell F.I.G.C. in collaborazione con la Commissione Permanente Antidoping di cui all'art33 del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 44

*Norme di indirizzo per l'attività del personale paramedico
in forza alle società*

La Sezione detta disposizioni di ordine tecnico ed organizza i corsi di aggiornamento di cui all'art.26. comma 2 del presente Regolamento.

Art. 45

Attività scientifica

La Sezione svolge attività di studio e di ricerca secondo un programma concordato con il Centro Studi e Ricerche.

Art. 46

Collaborazione con organismi esteri

La Sezione cura rapporti di collaborazione scientifica con le omologhe Sezioni delle Federazioni estere.

Art. 47

Responsabile della Sezione

Il responsabile della Sezione è scelto fra gli specialisti in medicina dello sport che siano in possesso di consolidate e significative professionalità sia nel campo della ricerca che in quello della pratica sportiva.

Art. 48

Commissione consultiva

E' istituita una Commissione permanente, composta da membri del Consiglio Direttivo del Settore e coordinata dal responsabile della Sezione, con il compito di istruire ed affrontare le problematiche di carattere medico inerenti le diverse componenti del mondo del calcio. La Commissione opera altresì in collegamento organico e funzionale con il Comitato scientifico istituito nell'ambito del Centro Studi e Ricerche.

Art. 49

Organizzazione e funzioni

La Sezione è composta di un'équipe sanitaria che assicura la presenza di specialisti in cardiologia, ortopedia e traumatologia, fisiopatologia respiratoria, endocrinologia, neurologia che opera sotto la direzione del responsabile.
Si avvale, inoltre, di personale paramedico e personale di supporto.

Salva